TRIBUNALE DI SCIACCA
Ufficio Protocollo
3 1 OTT 2023
Prot. N. 287 I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

.....

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di ottobre in Sciacca (Ag) e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Antonio Triçoli, Presidente del Tribunale di Sciacca, giusta la delega di cui in premessa e la Onlus "*Avis Comunale di Sciacca*" (che di seguito sarà chiamata semplicemente Ente accogliente "Avis") con sede Sciacca Via Raso n. 15, c.f. 92002120845, in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore* Dr. Calogero Termine, nato a Sciacca l'8 settembre 1977 ed ivi residente nella Via Sarno n. 4

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

• che l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e relative convenzioni;

• che in base all'art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett.g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

• che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

• che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel

campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

• che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicati nel richiamato Decreto Ministeriale, presso i quali svolgere tali attività;

• che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa specificato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

• che "Avis" rientra fra gli Enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrando tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Ciò premesso, le parti suddette

Convengono

Art. 1

Attività da svolgere

1. L'Ente accogliente "Avis" consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati come "assegnati"), ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso la struttura dell'Ente le seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali nei confronti degli associati avisini;
- Attività di supporto agli operatori e/o volontari già presenti presso la sede di raccolta del sangue e degli emoderivati, sita nei locali a tal fine adibiti presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, per l'accoglienza dei donatori, l'assistenza alle necessità della preparazione alla donazione di sangue e di ogni fase della stessa, contatti telefonici o con altri mezzi di comunicazione con i donatori e/o soci avisini e/o con eventuali aspiranti, sistemazione dei locali con approntamento dei presidi per la raccolte, etc.;
- Attività di supporto nelle raccolte fuori sede e/o con i Centri di raccolta convenzionati;
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'Ente accogliente "Avis" individua nel **Responsabile** di settore competente per tipologia dei servizi assegnati e propri eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa degli "assegnati" e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dr. Termine Calogero - Presidente *pro tempore* della Onlus
- Dr. Ciancimino Calogero - Responsabile del Sistema di Qualità
- Sig.ra Diecidue Ilenia

2. L'Ente accogliente "Avis" si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente accogliente "Avis" si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli "assegnati", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'Ente accogliente "Avis" di corrispondere agli "assegnati" una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente accogliente "Avis", per l'attività in parola ed a valere per gli "assegnati", solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell'Esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità svolto dal condannato.

In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l'attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell'Esecuzione penale ed al Pubblico Ministero in sede, per le eventuali determinazioni di competenza.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Onlus.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Sciacca, addì 26.10.2023

Per il Ministero della Giustizia

Dr. Antonio Tricoli

Presidente del Tribunale di Sciacca

Per l'Ente accogliente

Dr. Termine Calogero

Presidente "Avis Comunale di Sciacca"

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA